



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N. 3792/2017 R.G.** promossa da:

CAYETANO VICTOR SIBERIANO BERNA, con il patrocinio dell'avv. LOPA ROBERTO,
elettivamente domiciliato in via Cavour, 2 MONZA

contro

CSF COSTRUZIONI E SERVIZI SRL, contumace

Oggetto: orario di lavoro e risarcimento danni

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, inviato in via telematica in data 7-4-17, Berna Cayetano Victor Seberiano ha convenuto in giudizio la CSF Costruzioni e Servizi s.r.l. per sentirla condannare al pagamento del complessivo importo di € 4.185,36 a titolo di differenze retributive e/o risarcitorio.

Premesso di essere stato assunto dalla convenuta in data 9-10-14 con mansioni di addetto alle pulizie ed inquadramento nel 2° livello del c.c.n.l. imprese di pulizie, il ricorrente ha esposto che il contratto di assunzione prevedeva un orario di 4 ore settimanali, successivamente aumentato a 9 ore settimanali, ma tale orario era inferiore al minimo previsto dal c.c.n.l. (14 ore).

In punto di diritto il ricorrente ha dedotto la violazione della disposizione del c.c.n.l.

Nessuno si e' costituito in giudizio per la societa' convenuta di cui il Giudice, verificata la regolarita' della notificazione del ricorso introduttivo, ha dichiarato la contumacia.



Il Giudice, interrogato il ricorrente, ha quindi invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Appare evidente la violazione dell'art. 34 del c.c.n.l. imprese di pulizie, applicato dalle parti, nella parte in cui prevede che "Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 14 ore".

E' documentale che l'orario di lavoro assegnato alla ricorrente era invece di 6 ore settimanali, aumentato a 9 ore settimanali dal 1-11-14.

Dalla violazione del limite minimo suddetto deriva il diritto del ricorrente alla retribuzione per la prestazione minima che aveva diritto di eseguire, e quindi alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, alle differenze di retribuzione, istituti legali e contrattuali e t.f.r. rispetto a quanto di fatto percepito sulla base dell'orario inferiore.

Al ricorrente spetta pertanto il complessivo importo di € 4.185,36, correttamente calcolato ai sensi di legge e della contrattazione collettiva applicabile.

Su tale importo sono dovuti altresì gli interessi nella misura legale e la rivalutazione, con decorrenza dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo.

Del resto la società convenuta, non costituitasi nel presente giudizio nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non ha contestato la correttezza dei conteggi avversari.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

condanna la convenuta a corrispondere al ricorrente il complessivo importo lordo di € 4.185,36, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;

rigetta per il resto il ricorso;

condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.200,00.

Milano, 25/05/2017

il Giudice

Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli

